



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 1
Ancona	Data: 15/04/2019	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA
N. 19/SSORG DEL 15/04/2019**

Oggetto: Affidamento, mediante ordine diretto sul MEPA, del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle trasmissioni di tre emittenti televisive locali e della sede regionale della RAI, nonché ai sondaggi (CIG ZD8270C647)

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il medesimo decreto;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

VISTO l'articolo 5, comma 1, dell'allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 619 del 23 gennaio 2018;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 14/2003;

- D E C R E T A -

- di affidare, mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), alla ISIMM Ricerche Srl, con sede a Roma, in via Boezio n. 16, P.IVA 06694411007, il servizio di rilevazione e analisi dei dati, per il 2018 e 2019, relativi alle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della Regione Marche e della sede regionale della RAI, nonché ai sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti, per un importo annuo di € 9.760,00, di cui € 8.000,00 di imponibile ed € 1.760,00 di IVA al 22%, ed un importo complessivo nel biennio di € 19.520,00, di cui € 16.000,00 di imponibile ed € 3.520,00 di IVA al 22% (CIG ZD8270C647);

- di nominare direttore dell'esecuzione Angela Ruocco, responsabile della Posizione organizzativa Segreteria del Corecom;

- di approvare le condizioni contrattuali ed il capitolato tecnico riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

- di impegnare, a favore della stessa ISIMM Ricerche Srl, la spesa di € 9.760,00, di cui € 8.000,00 di imponibile ed € 1.760,00 di IVA al 22%, sul capitolo 101140/09, codice SIOPE 1030213999 (prenotazione n. 98/2018), del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e di prenotare una spesa di pari importo sullo stesso capitolo del medesimo bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020;

- di demandare a successivi decreti la liquidazione della spesa, a seguito della presentazione della fattura elettronica e della verifica di regolare esecuzione.

Il dirigente
(Elisa Moroni)



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 2
Ancona	Data: 15/04/2019	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha istituito la medesima Autorità (AGCOM). Il comma 13 ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono funzionalmente" organi dell'AGCOM. Ha demandato, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.) ha istituito il Corecom Marche. L'articolo 10, comma 1, ha stabilito che il Corecom esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Corecom.

L'articolo 5, comma 1, della Convenzione sottoscritta da tali soggetti il 19 dicembre 2017 ha previsto la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti" dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), "come integrato dai Regolamenti attuativi dell'AGCOM". Ha stabilito, altresì, la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale", cioè nel regolamento approvato dall'AGCOM con delibera n. 256 del 9 dicembre 2010.

In relazione a tali disposizioni, il Corecom Marche, con delibera n. 15 del 15 ottobre 2018, ha deciso di sottoporre a monitoraggio per il 2018:

- a) con riferimento a tre emittenti televisive locali della Regione iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione, da individuare mediante sorteggio, l'intera programmazione, nella settimana che va dal 3 al 9 dicembre 2018 e sulle 24 ore di ciascun giorno;
- b) con riferimento alla sede regionale della RAI, i tre notiziari per il mese di dicembre 2018;
- c) i sondaggi pubblicati e diffusi in ambito locale dagli stessi soggetti e nei medesimi periodi.

In continuità con quanto effettuato per il 2017 e considerata l'assenza di risorse umane interne, ha deciso, poi, di incaricare il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia di espletare, per un importo massimo annuo non superiore a quello del 2017, la procedura negoziata concernente l'affidamento, per il 2018 e 2019, del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle trasmissioni delle tre emittenti televisive locali della Regione Marche e ai notiziari della sede regionale della RAI, nonché ai sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti.

Il medesimo dirigente, con decreto n. 55 del 31 ottobre 2018, ha disposto l'effettuazione di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata concernente l'affidamento di tale servizio; ha approvato il relativo avviso ed il modello della manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito istituzionale del Corecom (www.corecom.marche.it) e sul sito istituzionale del Consiglio - Assemblea legislativa regionale (www.assemblea.marche.it), nel termine fissato per la presentazione e cioè le ore 24 del 12 novembre 2018, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse. Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, con decreto n. 62 del 26 novembre 2018, ha ritenuto opportuno riaprire il termine per l'acquisizione delle medesime manifestazioni di interesse, fissandolo alle ore 24 di lunedì 3 dicembre 2018, in relazione al fatto che, durante il periodo di pubblicazione dell'avviso, si erano verificati problemi di funzionamento del sito istituzionale del Corecom. Anche entro tale termine non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Il medesimo dirigente, quindi, ha chiesto a tre soggetti, ed in particolare alla Geca Italia Srl, alla Zucchetti Centro Sistemi Spa ed alla ISIMM Ricerche Srl, di presentare, entro il 7 gennaio 2019, i loro preventivi relativi al servizio. Ha fornito riscontro alla richiesta solo l'ISIMM Ricerche Srl. Tale ditta, con email, acquisita al protocollo n. 135 del 9 gennaio 2019, ha offerto il prezzo di € 8.000,00 più IVA per ciascun periodo di monitoraggio.

Tale importo è inferiore a quello sostenuto nel 2017, che è stato pari a € 11.836,44, di cui € 9.702,00 di imponibile ed € 2.134,44 di IVA al 22%.



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag.
Ancona	Data: 15/04/2019	3

Con riferimento all'affidamento del servizio è stato acquisito il CIG ZD8270C647.

La società è in regola con gli adempimenti assicurativi, comprensivi delle quote INAIL, come risulta dal Durc on-line numero protocollo INAIL_14709230 dell'11 gennaio 2019 con scadenza 11 maggio 2019.

L'obbligazione è esigibile, nel 2019, per l'importo di € 9.760,00, di cui € 8.000,00 di imponibile ed € 1.760,00 di IVA al 22% e va imputata al capitolo 101140/09, codice SIOPE 1030213999, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di competenza e di cassa.

Il responsabile del procedimento
(Elisa Moroni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria delle seguenti spese a carico del capitolo 101140/09, codice SIOPE 1030213999, del bilancio di previsione 2019/2021, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale:

- a) € 9.760,00, annualità 2019;
- b) € 9.760,00, annualità 2020.

Il responsabile della Posizione alta professionalità
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag.
Ancona	Data: 15/04/2019	4

- ALLEGATI -

Allegato A

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Servizio di rilevazione e analisi, per il 2018 e 2019, dei dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali e dei notiziari della sede regionale della RAI, nonché dei sondaggi diffusi e pubblicati dai medesimi soggetti

1. OGGETTO E DESCRIZIONE

Il servizio ha per oggetto la rilevazione e l'analisi dei dati:

- 1) delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della Regione individuate dal Corecom, per l'intera programmazione, per 7 giorni continuativi indicati dal medesimo Corecom e sulle 24 ore di ciascun giorno, con riferimento all'area del pluralismo sociale e politico, delle garanzie dell'utenza, inclusa la tutela dei minori, degli obblighi di programmazione e della pubblicità;
- 2) dei tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale della RAI, nei 31 giorni continuativi indicati dal Corecom;
- 3) dei sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti.

Ha per oggetto, inoltre, la predisposizione di elaborati e di una relazione finale complessiva.

2. DURATA

Il servizio oggetto del contratto deve essere reso a decorrere dalla data di stipula.

Il termine per la consegna degli elaborati e della relazione finale complessiva relativa a ciascun anno è di sessanta giorni dal ricevimento delle registrazioni.

Gli elaborati e la relazione finale complessiva devono pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta certificata: assemblea.marche.corecom@emarche.it. Resta salva la facoltà del Corecom di chiedere, anche successivamente, chiarimenti, precisazioni ed integrazioni.

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere svolto presso la sede dell'aggiudicatario.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE

Le specifiche tecniche ed attuative sono quelle riportate nel Capitolato tecnico.

5. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio è di euro 8.000, più IVA, con riferimento al monitoraggio relativo a ciascun anno.

6. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto a terzi. In caso di violazione del divieto il contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

7. PENALI PER RITARDI

Il ritardo inferiore a cinque giorni rispetto al termine fissato per la consegna degli elaborati e della relazione finale complessiva comporta l'applicazione di una penale pari al 10% sul totale dell'importo da corrispondere.



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 5
Ancona	Data: 15/04/2019	

Per ogni giorno di ritardo ulteriore è applicata una penale addizionale del 2% sul totale dell'importo da corrispondere.

Le penali sono trattenute applicando la decurtazione dell'importo sulla fattura messa in pagamento.

L'aggiudicatario rilascia al Corecom ampia ed incondizionata garanzia liberatoria relativamente alla lettura e all'analisi dei dati registrati.

8. RESPONSABILITA'

L'affidatario solleva il Corecom da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa all'esecuzione del servizio affidato. Nessun ulteriore onere può dunque essere posto a carico dello stesso Corecom, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

9. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Le fatture devono essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

10. TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento annuo è effettuato previo accertamento della conformità del servizio effettuato all'incarico conferito.

11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) "... gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura U.T.G. Territorialmente competente".

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

13. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra l'aggiudicatario e il Corecom è competente in via esclusiva il Foro relativo alla sede dello stesso Corecom.

14. RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare di gara si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in quanto compatibili.



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 6
Ancona	Data: 15/04/2019	

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di rilevazione e analisi, per il 2018 e 2019, dei dati delle trasmissioni di 3 emittenti televisive locali e dei notiziari della sede regionale della RAI, nonché dei sondaggi diffusi e pubblicati dai medesimi soggetti

Il presente capitolato tecnico si riferisce al servizio di rilevazione e di analisi dei dati:

- 1) delle trasmissioni di 3 emittenti televisive locali della Regione individuate dal Corecom, per l'intera programmazione, per 7 giorni continuativi indicati dal medesimo Corecom e sulle 24 ore di ciascun giorno, con riferimento all'area del pluralismo sociale e politico; delle garanzie dell'utenza, inclusa la tutela dei minori; degli obblighi di programmazione e della pubblicità;
- 2) dei 3 notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale della RAI nei 31 giorni continuativi indicati dal Corecom;
- 3) dei sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti.

AREA 1: PLURALISMO SOCIALE E POLITICO

Finalità e riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio nell'area "pluralismo sociale e politico", articolata nel "pluralismo socio-culturale" e nel "pluralismo politico-istituzionale", è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
- legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali);
- delibera AGCOM 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali);
- decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della L. 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla L. 6 novembre 2003, n. 313).

Riguardo a tale ambito le rilevazioni devono distinguere tra:

- a) pluralismo socio-culturale nella programmazione televisiva quotidiana;
- b) pluralismo politico-istituzionale nella programmazione televisiva quotidiana.

Nel caso del pluralismo socio-culturale nella programmazione televisiva quotidiana il monitoraggio rileva:

- i soggetti sociali che hanno spazio nei programmi televisivi quotidiani e i tempi da essi fruiti;
- i temi e alle istanze di cui sono portatori.

Nel caso del pluralismo politico-istituzionale nella programmazione televisiva quotidiana (telegiornali e programmi diversi da quelli di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti) il monitoraggio rileva:

- i soggetti politici ed istituzionali che, ai diversi livelli, hanno spazio nella programmazione quotidiana trasmessa dalle emittenti televisive e i tempi da essi fruiti;
- i temi che propongono all'opinione pubblica.

Programmi da monitorare

Le rilevazioni devono essere effettuate sulla programmazione dell'intera giornata televisiva (24 ore su 24) delle emittenti, con riferimento alle seguenti tipologie di programmi: notiziari (con l'esclusione dei servizi teletext); talk show; programmi informativi/approfondimento; attualità (la rilevazione va condotta su rotocalchi, trasmissioni di servizio, inaugurazioni, premiazioni, manifestazioni di piazza); eventi religiosi (con l'esclusione della Santa Messa).

Elaborati e relazione finale



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag.
Ancona	Data: 15/04/2019	7

I risultati del monitoraggio sono memorizzati in una banca dati interrogabile, contenente le schede compilate e i report di dati aggregati, organizzata in sezioni interoperabili fra loro che consentano la gestione e la consultazione dei dati elementari rilevati. L'interfaccia è organizzata in modo da consentire interrogazioni su tutti i campi del database e di utilizzare i dati rilevati sia a livello disaggregato, sia a livello aggregato per emittente o per area tematica.

Per ogni emittente è fornita una scheda riepilogativa, con l'indicazione del tipo e del numero delle criticità distinte per area tematica, oltre a informazioni riepilogative di carattere generale contenute in una relazione finale.

Dati da rilevare

Per ciascun programma debbono essere rilevate informazioni relative ai seguenti aspetti:

- elementi identificativi del programma;
- soggetti individuali e collettivi che fruiscono direttamente dello spazio nel programma per rappresentare personalmente le proprie tesi (c.d. "soggetti che parlano"), ovvero i soggetti che fruiscono indirettamente dello spazio nel programma (soggetti di cui si parla nel corso del programma). Per soggetto individuale si intende la persona fisica, ad esempio il singolo esponente di un partito politico, o di una associazione di categoria. Per soggetto collettivo si intende, ad esempio, un partito politico come insieme degli esponenti o un'associazione come insieme dei componenti;
- tempi fruiti nel programma direttamente dai soggetti che appaiono in video per rappresentare personalmente le proprie tesi, ovvero i tempi fruiti indirettamente dai soggetti di cui si parla nel corso del programma;
- argomenti trattati nel corso del programma, anche in relazione ai soggetti che appaiono in video nel programma per rappresentare personalmente le proprie tesi, ovvero in relazione ai soggetti di cui si parla nel corso del programma;
- descrizione degli eventi informativi che si susseguono (singola notizia, singolo servizio, intervista, intervento in dibattito, ecc.) nei programmi.

Schede di rilevazione

Per ciascuna trasmissione oggetto di monitoraggio la raccolta dei dati è effettuata sulla base di apposite schede, nelle quali sono rilevate informazioni relative ai seguenti aspetti:

- elementi identificativi del programma;
- soggetti individuali e collettivi che appaiono in video per rappresentare le proprie tesi, cioè i "soggetti che parlano", e i soggetti di cui si parla nei programmi (ad esempio: un assessore regionale, un esponente politico, un segretario sindacale, un economista, il presidente di un'associazione, il parente di una vittima di un incidente stradale);
- argomenti, cioè i temi trattati nel corso di un programma, anche in relazione ai soggetti che hanno spazio in video (ad esempio, le diverse posizioni sulla riforma del sistema sanitario);
- tempi fruiti dai diversi soggetti, anche in relazione agli argomenti esposti, e i tempi di trattazione dei diversi argomenti.

La relazione contiene, quindi, i seguenti dati:

- a) per i telegiornali: l'emittente, la testata/la rete, la data di messa in onda, l'edizione, specificando quali sono le edizioni che ciascuna testata considera "principali" sulla base della collocazione oraria e degli ascolti e se si tratta di un'edizione tradotta nella lingua dei segni, l'orario di messa in onda e di conclusione, la durata complessiva (esclusi eventuali intermezzi pubblicitari, giochi, ecc.); il conduttore/i conduttori;
- b) per i programmi diversi dai telegiornali: l'emittente, la testata/la rete, la data di messa in onda, il titolo del programma, l'orario di messa in onda e di conclusione, la durata complessiva della trasmissione, il conduttore/i conduttori, la fascia di programmazione in cui ricade l'inizio del programma;
- c) per i soggetti: nome e cognome, sesso, tempi televisivi dedicati (tempi di parola, di notizia, di antenna, di argomento in relazione ad un soggetto), categoria di appartenenza;
- d) per gli argomenti: descrizione sintetica del/i tema/temi esposto/i, classificazione di ciascun tema/argomento in una specifica categoria, calcolo dei tempi televisivi dedicati: tempo dedicato all'argomento da un singolo soggetto o tempo dedicato all'argomento dall'intera trasmissione, o da parte di essa;
- e) per i tempi (di parola; di notizia; di antenna; di argomento in relazione ad un soggetto; di argomento): nel caso del telegiornale, la verifica del pluralismo è effettuata su ciascuna edizione, calcolando tutti i tempi; nel caso degli



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag.
Ancona	Data: 15/04/2019	8

altri programmi, la verifica del pluralismo è circoscritta al computo dei tempi di parola, di argomento e di argomento in relazione ad un soggetto.

Il tempo di notizia è quello dedicato dal giornalista/conduuttore dei programmi di informazione quotidiana (telegiornali) all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto individuale (un singolo assessore) o collettivo (ad es. tutta la Giunta). A titolo indicativo, se il giornalista parla dei programmi del Presidente della Regione, tale tempo di notizia va rilevato come tempo di notizia del Presidente della Giunta e classificato come tempo di notizia della categoria di riferimento "Giunta", che comprende tutti gli assessori; se il giornalista parla del programma di tutta la Giunta, anche tale tempo di notizia va attribuito alla categoria di riferimento "Giunta".

Il tempo di parola è quello in cui ciascun soggetto parla direttamente in voce. Il monitoraggio consiste nel rilevare i singoli interventi in voce di ciascun soggetto e nel classificarli come tempi dei soggetti. A titolo indicativo, i singoli interventi in voce di un esponente di un partito vengono rilevati come tempi del soggetto individuale e contestualmente attribuiti al partito corrispondente (classificazione). Qualora si voglia conoscere il tempo di parola di un partito politico in un certo periodo, occorre sommare i singoli tempi di parola degli esponenti di quel partito rilevati nel tempo t.

Il tempo di antenna è quello complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (sommatoria di tempo di notizia e di parola).

Il tempo di argomento in relazione ad un soggetto indica il tempo di parola dedicato da ciascun soggetto individuale alla trattazione di uno specifico argomento (tema). A titolo indicativo, prendendo a riferimento il soggetto "Presidente della Regione", si computano gli interventi in voce (tempi di parola) del Presidente della Giunta in tema di sanità, trasporti, ambiente, etc.

Il tempo di argomento indica il tempo complessivamente dedicato alla trattazione di un argomento nell'ambito di programmi di informazione quotidiana o di altri programmi. In questo caso, si computano i tempi di tutti i diversi soggetti, giornalisti compresi, che hanno trattato un certo argomento.

AREA 2: GARANZIE DELL'UTENZA, INCLUSA LA TUTELA DEI MINORI

Finalità e riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio nell'area "garanzie dell'utenza, inclusa la tutela dei minori", è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive), convertito nella legge 4 aprile 2007, n. 41;
- Codice di autoregolamentazione tv e minori sottoscritto il 26 novembre 1997;
- decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218 (Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi);
- decreto del Ministero delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36 (Recepimento del "Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi").

Criteri metodologici generali

E' rilevata la messa in onda di programmi lesivi dei diritti fondamentali della persona, che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione e nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico, o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche.

Particolare attenzione è rivolta ai programmi, compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, che impiegano minori di anni quattordici, evidenziando l'eventuale messa in onda di quelli ritenuti lesivi della loro dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.

E' rilevata, altresì, la messa in onda di programmi in contrasto con le vigenti disposizioni a tutela dei minori, con particolare cura all'analisi del trasmesso in fascia oraria protetta (sedici-diciannove) e in fascia oraria della



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag.
Ancona	Data: 15/04/2019	9

televisione per tutti (7.00 – 22.30), e tiene conto della possibile messa in onda di trasmissioni a carattere pornografico in fascia oraria notturna.

Analisi del contenuto dei programmi

Nell'analisi del contenuto si tiene conto dei seguenti livelli di lettura:

- 1) esame di alcuni elementi descrittivo-conoscitivi e di contesto del programma, anche inerenti alla collocazione nel palinsesto;
- 2) analisi del programma;
- 3) analisi della/e singola/e scena/e.

Con riferimento al primo livello, sono raccolte informazioni su alcune caratteristiche, anche paratestuali, del programma e relative alla sua collocazione quali: data di trasmissione, emittente, titolo programma, tipologia programma, orario di messa in onda (con indicazione della fascia oraria), contenuti delle scene rilevate (per es. violenza, sesso ecc.), segnaletica e avvertimenti adottati dall'emittente volti ad evidenziare l'eventuale grado di problematicità del programma o della notizia ai fini della visione da parte di un pubblico di età minorile.

Con riferimento al secondo livello, a fronte di un'analisi approfondita del programma, sono descritti gli aspetti più specifici, per esempio fornendo informazioni su: livello di verosimiglianza di quanto rappresentato, genere (per es. comico, western, fantastico-horror ecc., nei casi di film o fiction), trama e tematiche trattate, linguaggio utilizzato (per es. osceno, blasfemo, scurrile ecc.), valori nel complesso veicolati (per es. razzismo-xenofobia, disprezzo per fedi religiose, istigazione alla violenza o incitamento all'odio comunque motivato ecc.).

Con riferimento al terzo livello si incentra l'attenzione sulle singole scene ritenute più critiche (per es. di sesso o di violenza). Sono evidenziati i soggetti coinvolti, anche nei termini di oggetto e testimone dell'eventuale violenza rilevata e i principali elementi e la tonalità emotiva della/e scena/e. Relativamente a quest'ultimo aspetto, è individuato lo stato emotivo del protagonista e/o vittima e i filtri impiegati (accorgimenti tecnici per impedire la visione o l'ascolto di taluni contenuti o scena in bianco e nero o sepiato) ed il potenziale eccitativo della scena, riferibile dalla presenza di taluni elementi quali: morbosità delle inquadrature (insistenza sui particolari, dettagli, primi piani, ecc.) o descrizione minuziosa dell'episodio, condensazione degli stimoli (aumento improvviso volume, musica, suoni, rumori, scelte cromatiche, movimenti di macchina, tono concitato narrazione, urla, gemiti ecc.).

In particolare, è verificata l'osservanza da parte delle emittenti dei seguenti obblighi:

- astenersi dal diffondere trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, nuocciano gravemente allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, basato sulle disposizioni ministeriali relative alla classificazione dei contenuti e sulle disposizioni regolamentari dell'AGCOM relative ai sistemi di controllo dell'accesso ai contenuti;
- astenersi dal diffondere programmi lesivi della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy dei minori: ad esempio, rispettare l'assoluto anonimato di minori autori, testimoni o vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori di anni quattordici che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari, licenziose o violente e non devono essere utilizzati per richieste di denaro e/o elargizioni;
- evitare la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla osta, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti, secondo il sistema di classificazione adottato sulla base dei criteri appositamente individuati dal Comitato Media e Minori d'intesa con l'Autorità e recepiti in decreto ministeriale, salve le norme per le specifiche trasmissioni ad accesso condizionato che consentono la programmazione di tali contenuti esclusivamente dopo le 23.00 e prima delle 7.00, previa adozione di apposito sistema di controllo specifico e selettivo dell'accesso conforme alla disciplina adottata in materia dall'Autorità;
- evitare la trasmissione, sia in chiaro sia a pagamento che forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7.00 e le 22.30, salvo l'adozione degli accorgimenti tecnici previsti dal decreto legislativo n. 177/2005;
- adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi;
- adottare forme di avvertimento preventivo sull'inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv movie, fiction e



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 10
Ancona	Data: 15/04/2019	

spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22.30 e ripetere l'avviso dopo ogni interruzione;
- evitare, nelle trasmissioni di informazione sportiva, il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti, ad esempio, di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, e promuovere la stigmatizzazione delle condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica verificatesi in occasione degli eventi sportivi.

AREA 3: OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE

Finalità e riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio nell'area "obblighi di programmazione" è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo n. 177/2005;
- delibera AGCOM 23 giugno 2011, n. 353/11/CONS (Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale);
- delibera AGCOM 22 novembre 2006, n.165/06/CSP (Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento);
- delibera AGCOM 22 febbraio 2007, n.23/07/CSP (Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche).

In tali ambiti è verificato che l'emittente identifica il proprio palinsesto con un unico marchio per non meno di 24 ore settimanali, e se la programmazione sia rispettosa e promuova adeguatamente le culture regionali o locali.

Schede di rilevazione

Nelle schede sono riportati i seguenti dati: l'emittente, la data di messa in onda, il titolo del programma, l'orario di messa in onda e di conclusione, la classificazione dell'opera come europea o extraeuropea, l'eventuale identificazione dell'indipendenza del produttore.

a) Scene pornografiche, violente o lesive della dignità della persona

Nell'ambito delle attività di monitoraggio è verificato se sono state trasmesse scene pornografiche.

Oltre a rilevare la data, il titolo e l'orario in cui è andato in onda il programma, sono individuati l'orario di trasmissione delle singole scene e le caratteristiche che ne connotano la natura pornografica.

E' rilevato inoltre se, nel corso della stessa giornata di programmazione, l'emittente ha replicato il medesimo programma ovvero ha trasmesso programmi di natura diversa contenenti scene pornografiche.

b) Propaganda audiotex e videotex

Nell'ambito delle attività di monitoraggio è verificato che le emittenti rispettano, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 24.00, il divieto di trasmissione di programmi promozionali di servizi interattivi con numerazione telefonica a sovrapprezzo.

A tal proposito si rende necessario verificare la presenza di due condizioni. La prima riguarda l'interattività del servizio pubblicizzato, e cioè la circostanza che questo venga offerto direttamente dal vivo, e pertanto tramite un operatore. Se, infatti, il servizio viene svolto tramite segreteria telefonica preregistrata, viene a mancare il requisito della interattività, con conseguente inapplicabilità della norma. Altro elemento fondamentale da verificare è quello della numerazione telefonica utilizzata, che deve essere riconducibile a quella prevista per i servizi a sovrapprezzo.

AREA 4: PUBBLICITÀ

Finalità e riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio relativa all'area "pubblicità" è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni:

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e, in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 11
Ancona	Data: 15/04/2019	

- legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
- legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989);
- decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
- decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
- decreto del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 (Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico);
- decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650);
- legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione);
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- delibera AGCOM 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite);
- delibera AGCOM 24 settembre 2008, n. 211/08/CSP (Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva);
- delibera AGCOM 23 giugno 2011, n. 353/11/CONS (Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale).

Forme di pubblicità

Per analizzare il rispetto delle regole sulla trasmissione della pubblicità, è verificata l'intera programmazione quotidiana delle emittenti.

La giornata televisiva, che parte dalle ore 0.00 e termina alle ore 23:59:59, è suddivisa in 24 fasce orarie.

Per orario giornaliero di programmazione si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente.

Ciascuna forma di pubblicità è individuata secondo la seguente classificazione:

- pubblicità tabellare: Pubblicità di contenuto predeterminato trasmessa dalle emittenti radiotelevisive. È la classica pubblicità identificata come un insieme di SPOT, trasmessi in forma raggruppata nei cosiddetti break pubblicitari. Tali break vengono trasmessi sia all'interno che al di fuori dei programmi;
- spot isolati: in alcuni programmi (principalmente eventi sportivi come partite di calcio, sci, formula 1, ecc.) possono essere trasmessi come "spot isolati" della durata di 5/7 secondi: Questi rientrano a tutti gli effetti nella pubblicità tabellare;
- sovrimpressioni (o esposizioni): marchio, generalmente, dello sponsor della manifestazione, appare per pochi secondi in un angolo dello schermo televisivo, sovrapposto al normale programma in corso, ed è generalmente preceduto da un segnale acustico;
- sovrimpressione animata: pubblicità trasmessa in forma digitale in sovrimpressione al normale programma, in una fascia dello schermo;
- telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti. In pratica è la pubblicizzazione televisiva di prodotti immessi sul mercato attraverso i normali veicoli di distribuzione (negozi, grandi magazzini, ecc.);
- televendita: offerta diretta al pubblico trasmessa attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- sponsorizzazione: ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti. Può essere trasmessa sotto forma di invito all'ascolto (I.A.) oppure come



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 12
Ancona	Data: 15/04/2019	

citazione (quest'ultima non rientra nei limiti di affollamento non essendo considerata a tutti gli effetti una forma di pubblicità). La sponsorizzazione è assoggettata a specifica regolamentazione in relazione alla forma, alla durata e al posizionamento all'interno del programma sponsorizzato;

- inserimento di prodotti: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

- I.A.: eventi di breve durata (5/7 secondi) in cui si invita lo spettatore alla visione del programma sponsorizzato;

- billboard d'inizio programma: breve spot di pochi secondi posizionato immediatamente prima l'inizio di un programma;

- billboard di fine programma: breve spot di pochi secondi posizionato immediatamente dopo la fine di un programma;

- I.A. Promo: posizionato immediatamente prima dell'inizio o dopo la fine di un promo;

- I.A. Jingle: posizionato in prossimità di un break trasmesso all'interno di programmi; l'inserzionista è lo sponsor del programma;

- citazione di inizio o di fine programma: è sempre un invito rivolto a visionare un programma o a ringraziare per aver assistito ad un programma da parte di uno sponsor, ma non viene mai inquadrata la confezione del prodotto; non c'è alcuna forma di promozione sonora, né visiva; non viene esposta la scritta "Pubblicità".

- autopromozione, suddivisa in:

Promo: annunci dell'emittente relativi ad una imminente (nella stessa giornata) o ad una futura trasmissione di programmi televisivi;

Autopubblicità: annunci dell'emittente relativi a prodotti (collaterali) appartenenti allo stesso gruppo editoriale dell'emittente su cui lo spot viene trasmesso. (es. spot della Campagna abbonamenti Rai, spot del sito Web Mediasetonline, ecc.);

Inpromo: annuncio di un programma che si presenta come sovrimpressioni animata;

- annuncio di servizio pubblico o campagne sociali: messaggi di pubblica utilità trasmessi allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ad argomenti di interesse sociale. Possono essere promossi da Enti statali o da altre Istituzioni pubbliche o private.

L'autopromozione e l'annuncio di servizio pubblico/Campagna sociale non rientrano nel computo dell'affollamento né orario né giornaliero.

Rilevazioni

Le rilevazioni verificano:

- l'affollamento (controllo delle percentuali di pubblicità oraria e giornaliera trasmessa);

- il posizionamento (controllo delle modalità dell'inserimento dei messaggi pubblicitari nei programmi);

- il rispetto del divieto di trasmissione di alcune pubblicità (spot di medicinali, prodotti da tabacco, bevande superalcoliche o, in determinati casi, alcoliche), oppure che in adiacenza di cartoni animati non siano trasmessi spot che contengano gli stessi personaggi del cartone; o che il presentatore non presenti all'interno di un programma una telepromozione senza cambio di contesto scenico etc (analisi del contenuto della pubblicità per alcuni prodotti e rispetto dei vincoli di trasmissione).

Per le rilevazioni è compilata una tabella corrispondente alla verifica effettuata per ciascuna delle ipotesi di violazione.

Le tabelle riportano le seguenti informazioni: emittente monitorata; giorno mese anno della trasmissione; ora, minuti e secondi della trasmissione; titolo del programma al cui interno è stata rilevata l'infrazione; descrizione dell'infrazione e riferimento normativo.

Di seguito vengono elencate le possibili violazioni alla normativa, suscettibili di rilievo all'esito del monitoraggio:

- affollamento orario per spot (articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005);

- affollamento giornaliero per spot (articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005);

- spot pubblicitari e di televendita isolati e inserimento di pubblicità televisiva e di spot di televendita (articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005 e articolo 4, comma 5, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);

- interruzione di opere teatrali, liriche e musicali (articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005 e articolo 3 della delibera AGCOM n. 211/08/CSP);

- interruzione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film per la tv (ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate) e documentari di durata inferiore a 30 minuti (articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n.



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag. 13
Ancona	Data: 15/04/2019	

177/2005);

- interruzione di programmi religiosi (articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005);
- Interruzione di programmi per bambini (articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005 e articolo 4, comma 6, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);
- personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi (articolo 3, comma 4, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);
- presentazione di televendite da parte dello stesso conduttore del programma nello stesso contesto scenico (articolo 3, comma 4, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);
- riconoscibilità del messaggio pubblicitario (pubblicità non segnalata) (articolo 36/bis comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 177/2005 e articolo 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);
- pubblicità che fa richiamo a presentatori di TG o rubriche di attualità, (articolo 3, comma 5, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);
- pubblicità contenente parodie o imitazioni di programmi, divieto di sponsorizzazione di programmi (articolo 3, comma 6, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP);
- divieto di sponsorizzazione di TG e notiziari (articolo 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 581/1993);
- sponsorizzazioni dei programmi contenitore (articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 581/1993);
- divieto di pubblicità e televendite di bevande alcoliche (articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 37/2006; articolo 4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori);
- divieto di pubblicità di sigarette e tabacco (articolo 36bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 177/2005 e articolo 8 del decreto ministeriale n. 581/1993);
- divieto di pubblicità di prodotti medicinali e cure mediche (articolo 36bis, comma 1, lettera f) e articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 177/2005 e articolo 8 del decreto ministeriale n. 581/93);
- divieto di trasmissione di spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol totip lotterie e giochi di tipo interattivo dalle ore 7.00 alle ore 24.00 (articolo 5ter, comma 6, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP).

Affollamento

Per il calcolo dell'affollamento è effettuato il monitoraggio dell'intera giornata televisiva.

La tabella relativa al calcolo degli affollamenti è compilata sommando le durate degli eventi pubblicitari. Vanno esclusi dal computo dell'affollamento:

- annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati,
- citazioni, ovvero gli annunci di sponsorizzazione;
- inserimenti di prodotti;
- autopromozioni e attività di informazione e di comunicazione istituzionale, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse;
- messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore;
- brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche europee di prossima programmazione;
- finestre di televendita di durata non inferiore a 15 minuti.

Se uno spot iniziato nell'ora precedente prosegue nell'ora successiva, cioè la sua durata è a cavallo di due diverse fasce orarie, ai fini dell'affollamento è suddiviso secondo il suo reale peso (cioè suddividendo le durate per le due diverse fasce).

Le rilevazioni evidenziano:

- affollamento orario: tale limite non deve superare il 25% dell'ora. È possibile arrivare fino al 27% nel caso in cui ci sia compensazione nelle ore antecedente o successiva; comprende la pubblicità tabellare (spot, sovrimpressioni e sovrimpressione animata/in logo) + le comunicazioni dello sponsor del programma diverse dalle forme di sponsorizzazione ammesse (Inviti all'ascolto, Jingle e Billboard) + le telepromozioni e le finestre di televendite di durata inferiore a 15 minuti;
- affollamento giornaliero: tale limite non può eccedere il 25% della programmazione giornaliera e comprende la pubblicità tabellare (spot, sovrimpressioni e sovrimpressione animata/in logo) + le comunicazioni dello sponsor



Luogo di adozione	Numero: 19/SSORG	Pag.
Ancona	Data: 15/04/2019	14

del programma diverse dalle forme di sponsorizzazione ammesse (Inviti all'ascolto, Jingle e Billboard) le telepromozioni e le finestre di televendite di durata inferiore a 15 minuti.

Emittenti a carattere comunitario

Qualora il monitoraggio riguardi anche emittenti a carattere comunitario la rilevazione e l'analisi dei dati tengono conto della normativa specifica.

VIGILANZA IN MATERIA DI SONDAGGI

E' verificato il rispetto dei criteri fissati in tema di sondaggi dalla delibera AGCOM 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP (Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa), sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda quelli politici ed elettorali.

In particolare, va verificata la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla Nota informativa) e la contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del Documento all'AGCOM (per i sondaggi d'opinione) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), mediante i rispettivi siti internet.

Ove si rilevi l'avvenuta violazione della medesima normativa, deve esserne data pronta comunicazione al Corecom, entro il termine di 5 giorni dal riscontro, al fine di consentire il puntuale avvio del relativo procedimento da parte del Corecom stesso.